STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI SANSCRITI

Articolo 1

L'Associazione Italiana di Studi Sanscriti (A.I.S.S.) – costituita il 9 luglio 1976, in Avigliana, presso il Notaio Dott. Piero Roz con atto n. 24885 del Repertorio Atti n. 14473, con sede a Torino, presso il Cesmeo, via Cavour 17, e il seguente Codice Fiscale 80095310019 – è un'Associazione a carattere culturale che si propone di promuovere e coordinare in Italia gli studi sanscriti e delle discipline direttamente afferenti, di mantenere contatti con l'I.A.S.S. (International Association of Sanskrit Studies) e di favorire di comune accordo iniziative scientifiche e culturali. L'A.I.S.S. è libera, indipendente e apolitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Per attuare i propri fini, l'A.I.S.S. promuove:
- incontri ad alto livello scientifico,
- conferenze e seminari,
- scambi di studiosi di Sanscrito e di Indologia,

nonché altre iniziative culturali intese a promuovere e diffondere gli studi indologici.

Articolo 3

L'A.I.S.S. aderisce all'I.A.S.S. (International Association of Sanskrit Studies) avente sede a Parigi, di cui accetta lo Statuto e le finalità.
L'A.I.S.S. è aperta a tutti gli studiosi di Sanscrito e ai cultori di detta disciplina e di studi indologici.

Articolo 4

Le domande di iscrizione vanno sottoposte al Consiglio Direttivo che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la decisione di accoglierle o meno. L'importo della quota di iscrizione è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, che può prevedere quote ridotte per studenti universitari laureandi e per adesioni triennali. L'importo della quota è comunicato ai Soci mediante il modulo di adesione oppure in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo, su proposta di un Consigliere, può nominare Soci Onorari per la durata del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 5

I mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività dell'A.I.S.S. sono forniti

- dalle quote annuali versate dai Soci,
- dalle elargizioni di privati cittadini,
- dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati.

Articolo 6

Sono Organi dell'A.I.S.S.:

- il Presidente che ne è il legale rappresentante,
- il Consiglio Direttivo,
- l'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.I.S.S., convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci. Compie ogni atto che gli sia delegato dall'Assemblea Generale dei Soci. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Tesoriere,
- cinque Consiglieri.

Fermo restando il numero dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo può attribuire cariche onorarie per la durata del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e in sessione straordinaria su convocazione del Presidente o quando ne faccia istanza almeno la metà dei suoi Membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno due terzi dei Membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera su

- domande di adesione dei nuovi Soci;
- importo della quota annuale di iscrizione;
- conto consuntivo presentato dal Segretario-tesoriere;
- nomina di Soci Onorari;
- iniziative culturali e loro copertura finanziaria;
- ogni altro aspetto relativo alle finalità dell'Associazione.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci dell'A.I.S.S. è convocata ogni quattro anni dal Presidente e si svolge preferibilmente in sedi universitarie ove siano attivi insegnamenti indologici. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti (C.C. art. 21). Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (C.C. art. 21).

L'Assemblea Generale dei Soci:

- adotta il conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- approva la relazione dell'attività svolta e le proposte per iniziative culturali;
- elegge ogni quattro anni il Presidente dell'Associazione e, con votazione immediatamente successiva, gli altri sette Membri del Consiglio Direttivo;
- approva lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione e ne approva le eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.

Nell'ambito dell'Assemblea Generale, i Soci possono illustrare l'attività scientifica propria o svolta dal proprio gruppo di ricerca nel campo degli studi sanscriti e indologici.

In occasione dell'Assemblea Generale, l'A.I.S.S. può organizzare, in collaborazione con l'Università ospitante, il Convegno Nazionale di Studi Sanscriti e pubblicarne gli Atti se vi è l'opportuna copertura finanziaria.

Il Verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario tesoriere, che si occupa della sua stesura e della sua conservazione negli Atti ufficiali, e viene inviato a tutti i Soci.

Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Articolo 11

Il presente Statuto lascia invariate denominazione, finalità e organi dell'A.I.S.S. ed è inteso a completare e meglio precisare quanto recitato nell'Atto costitutivo descritto all'art. 1. Le modifiche riguardano esclusivamente aspetti dell'organizzazione interna dell'A.I.S.S.

Assemblea dei Soci dell'A.I.S.S.,
Frascati, 18 ottobre 2026